



COMUNE DI OFFIDA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Marzo dalle ore 15:00 ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTE
SINDACO	LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO	SI
CONSIGLIERE	BUTTERI DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	BOSANO ISABELLA	SI
CONSIGLIERE	ANTIMIANI PIERO	SI
CONSIGLIERE	DE FLAVIIS GIULIA	SI
CONSIGLIERE	SIBILLINI CLAUDIO	SI
CONSIGLIERE	STRACCIA ALESSANDRO	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ROBERTO	SI
CONSIGLIERE	PERONI MAURIZIO	SI
CONSIGLIERE	NESPECA LUIGINO	SI
CONSIGLIERE	MARIANI LUCIANO	SI
CONSIGLIERE	D'ANGELO ANDREA	SI
CONSIGLIERE	MANDOZZI ERMANNO	--

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale GRELLI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

DE FLAVIIS GIULIA
STRACCIA ALESSANDRO
D'ANGELO ANDREA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

RESPONSABILE DELL'AREA: Dott.ssa Piera Albertini

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Piera Albertini

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006; e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

VISTA la Delibera di G.C. n. 39 del 08/06/2017 con la quale è stata designata quale responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), la Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile Dott.ssa Piera Albertini;

VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

VISTI i Regolamenti Comunali vigenti in materia;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 riguardante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle Istituzioni scolastiche;

VISTI gli emendamenti apportati alla disciplina TARI dalla Legge 28 Dicembre 2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)";

VISTO l' art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli

aumenti dei tributi e delle addizionali per l' anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e il comma 37 dell' articolo 1 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che decreta anche per l' anno 2018 l' impossibilità di aumentare i suddetti tributi e addizionali. Tale disposizione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il quale per gli anni 2016,2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli

enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO, il comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita: *Il comune nella determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

VISTA la propria precedente Deliberazione con la quale è stato approvato in questa medesima seduta il Piano Finanziario per l'anno 2019 ed il prospetto redatto dalla responsabile del Servizio Finanziario e Contabile con il quale, ai sensi del DPR 158/99, sono stati determinati i costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC), i costi generali di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD), quali elementi integranti del suddetto piano finanziario;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stati individuati in conformità al predetto decreto;

Visto in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riguardante il piano finanziario che espressamente dispone:

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

a) il programma degli interventi necessari;

b) il piano finanziario degli investimenti;

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie;

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il modello gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria..

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 15/06/2010 che in attuazione dell'Art. 14 c. 32 D.L. n. 78/2010 proponeva al Consiglio Comunale la modifica del modulo gestorio per la gestione dei rifiuti urbani e la successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2010 con la quale si modifica il modulo gestorio per l'erogazione dell'intero e completo servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, dei servizi di igiene ambientale e delle attività connesse e complementari mediante affidamento alla propria Società partecipata PicenAmbiente Spa;

VISTA la convenzione per l'affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla Società partecipata Picenambiente Spa stipulata in data 30/07/2010;

CONSIDERATE le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

PRESO ATTO degli incontri di approfondimento e coordinamento tenutesi tra gli assessori competenti e i rappresentanti della Picenambiente Spa, propedeutici alla definizione del Piano Finanziario;

VISTO il Piano Finanziario e la relazione trasmessi dalla Picenambiente Spa in data 07/03/2019 Prot. 1592, le determinazioni e le considerazioni in essi contenute;

VISTO il prospetto redatto dalla responsabile del Servizio Finanziario e Contabile del 07/03/2019 con il quale, ai sensi del DPR 158/99, sono stati determinati i costi amministrativi di riscossione ed accertamento del contenzioso (CARC), i costi generali di gestione (CGG), i costi comuni diversi (CCD), quali elementi integranti del suddetto piano finanziario;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO altresì l'Art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICORDATO CHE il Comune di Offida è stato interessato dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e fa parte dei comuni del "cratere" allegato 2 decreto legge 189/2016;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivi diversi immobili sono risultati inagibili o non utilizzabili;

CONSIDERATO che per la TARI sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell'uomo; per questo motivo, gli immobili inagibili o inaccessibili a seguito di ordinanza di sgombero devono ritenersi esclusi dalla tassa;

ATTESO che i gravi eventi sismici che si sono verificati hanno determinato la perdita di gettito TARI;

PRESO ATTO pertanto di non dover porre a carico delle utenze attive anche i costi di quelle cessate a causa del sisma e vista la normativa vigente in materia;

VISTO, tra l'altro, l'art. 48, comma 16, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, così come modificato dall'art.45 del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n.96, il quale prevede che : « *Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro*

con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.”;

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione della determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) de 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO della relazione Tecnica per la determinazione delle risultanze dei fabbisogni standard sulla base delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 assunta al Protocollo del Comune di Offida con il n. 1959 del 19/03/2019;

PRESO ATTO inoltre che il fabbisogno riferito al costo standard complessivo per il Comune di Offida è superiore al costo effettivo del Comune di Offida e pertanto il comune di Offida non ha la necessità di valutare azioni correttive, per quanto di propria competenza tese a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

CONSIDERATO che l'Amministrazione per favorire l'insediamento nel territorio Comunale di nuove attività produttive intende riproporre, ai sensi degli art.li 13 e 14 del vigente regolamento IUC – Sezione Tari (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015), l'esenzione del pagamento della Tari dovuta per l'anno d'insediamento e per i successivi due anni. La relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO, altresì, che L'Amministrazione comunale, in attuazione dei “Principi Fondamentali” e declinando le “Finalità” della propria azione di Governo, così come stabilite nello Statuto comunale (artt. 1 e 2) ha come obiettivo strategico lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria Comunità e che tali istanze di sviluppo possono e devono tradursi nell'applicazione di iniziative concrete e tangibili volte all'esenzioni riguardanti la TARI per 10 anni a favore dei nuovi Cittadini che trasferiranno la propria residenza nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018;

DATO ATTO che al fine di perseguire tali obiettivi l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 08/03/2018 ha fornito indirizzi amministrativi finalizzati all'attuazione del “PROGETTO ZERO X 10 – 10 ANNI DI ESENZIONE DELLA IUC PER I NUOVI CITTADINI” e che con il regolamento IUC (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/ 3/2018) sono stati approvati i requisiti e le modalità necessari per poter usufruire di tale esenzione;

CONSIDERATO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, esentare dal pagamento della Tari per 10 anni a favore dei nuovi Cittadini che trasferiranno la propria residenza nel Comune di Offida a partire dal 01/01/2018 nel rispetto degli art.li 17-18-19 del vigente regolamento IUC – Sezione (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29/ 3/2018)). La relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO che per usufruire di tali esenzioni i soggetti interessati dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC;

CONSIDERATO inoltre che è volontà dell'amministrazione comunale promuovere il rilancio del settore imprenditoriale cittadino favorendo nuove assunzioni nelle imprese già in attività.

DATO ATTO che il Comune di Offida intende sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di sostenere lo sviluppo locale e l'incentivazione dell'occupazione attraverso la concessione di agevolazioni fiscali in favore Imprese con sede operativa nel territorio del comune di Offida che assumano nuovo personale;

La relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CONSIDERATO che per usufruire di tali agevolazioni i soggetti interessati dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

Visti i Decreti del Ministero dell'Interno:

- del 7/12/2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende fissare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2019, con le seguenti scadenze e modalità:

- PRIMA RATA: scadenza 30 giugno 2019;
- SECONDA RATA: 15 Settembre 2019;
- TERZA RATA: 15 Novembre 2019;

con possibilità di pagamento in unica rata entro il 30 giugno 2019;

CONSIDERATO che:

- le tariffe sono state determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

I costi del piano finanziario sono ripartiti nella misura del 69% alle utenze domestiche e al 31% alle utenze non domestiche, al fine di una più equa ripartizione del carico che non comporti scostamenti eccessivi rispetto ai prelievi TARI precedenti;

- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99 e che gli stessi rientrano all'interno dei limiti e rispettano i valori indicati nel D.P.R. 158/1999;

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno: tale tributo provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili; sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

DATO ATTO che è garantita la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario e nel prospetto redatto dal responsabile del Servizio Finanziario e Contabile così come previsto nel bilancio di previsione approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale;

PROPONE

di confermare per l'anno 2019 i "K" di cui all'art. 4 del DPR 158/99, intesi quali coefficienti di produttività di rifiuti, come nei prospetti seguenti, dando atto che i "Ka" sono fissi per legge mentre per i "Kb", "Kc" e "Kd" si è proceduto come evidenziato in premessa, ovvero per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività diversi per la parte variabile della tariffa e per le utenze non domestiche, sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie:

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Ka	Kb
1	0,86	0,90
2	0,94	1,80
3	1,02	2,00
4	1,10	2,30
5	1,17	3,00
6 o più	1,23	3,50

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE			
		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65

2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	4,20
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,96	8,87
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	3,25	29,93
23	Mense , birrerie e hamburgerie	2,67	24,60
24	Bar , caffè', pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,63	15,13
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,63	15,13
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato genere alimentare	3,48	32,00
30	Discoteche, night club, sala giochi	1,83	16,83

Di confermare in applicazione delle norme in premessa richiamate, le sottoelencate tariffe per l'applicazione della TARI a decorrere dal 1° gennaio 2019 a copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario e del prospetto redatto dal responsabile del Servizio Finanziario e Contabile così come previsto nel bilancio di previsione approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale.

UTENZE DOMESTICHE		
Occupanti	Quota fissa	Quota variabile
1	0,76778	58,62195
2	0,83920	117,24390
3	0,91062	130,27100
4	0,98204	149,81165
5	1,04454	195,40651
6 o più	1,09810	227,97426

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE				
		Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,85471	0,88202	1,73673
2	Cinematografi e teatri	0,64454	0,66346	1,30800
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,72861	0,74932	1,47793
4	Campeggi, distributori carburante e impianti sportivi	1,13495	1,16301	2,29796

5	Stabilimenti balneari	0,93879	0,96475	1,90354
6	Esposizioni, autosaloni	0,64454	0,65566	1,30020
7	Alberghi con ristorante	2,22786	2,29012	4,51798
8	Alberghi senza ristorante	1,19100	1,21765	2,40865
9	Case di cura e riposo	1,24704	1,28165	2,52870
10	Ospedali	1,14896	1,17862	2,32758
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,05972	2,11528	4,17500
12	Banche ed istituti di credito	1,20501	1,23170	2,43671
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,70943	1,75779	3,46722
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,01769	2,06220	4,07989
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e antiquariato	1,20501	1,23326	2,43827
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,22786	2,28387	4,51174
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,56931	1,61104	3,18036
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,38716	1,42059	2,80775
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,34513	1,38469	2,72981
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,24704	1,28009	2,52714
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,23303	1,26448	2,49751
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	4,55381	4,67234	9,22615
23	Mense birrerie e hamburgerie	3,74113	3,84028	7,58141
24	Bar , caffè', pasticceria	3,43287	3,52026	6,95313
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,28391	2,36193	4,64584
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,28391	2,36193	4,64584
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,92696	6,07264	11,99960
28	Ipermercati di generi misti	2,05972	2,10903	4,16876
29	Banchi di mercato genere alimentare	4,87608	4,99549	9,87157
30	Discoteche, night club, sala giochi	2,56414	2,62731	5,19146

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico è dovuta la tariffa giornaliera commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;

La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%;

In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel DPR 158/1999 è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.

Per quanto riguarda le riduzioni e le esenzioni si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento per la disciplina della IUC relativamente alla componente TARI.

- di stabilire le seguenti scadenze di versamento relativamente alla componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2019 :

TARI tre rate con scadenza

30 giugno 2019

15 settembre 2019

15 novembre 2019

con possibilità di pagamento in unica rata entro il 30 giugno 2019;

- di proporre le esenzioni e le agevolazioni del vigente regolamento IUC – sezione Tari approvato in questa stessa seduta di Consiglio Comunale a condizione che vengano rispettati i requisiti e le modalità disciplinate dal predetto Regolamento IUC;

-di dare atto che la disciplina del tributo, compresa quella inerente le esenzioni fa riferimento al Regolamento Comunale approvato in questa stessa seduta di Consiglio

- Di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del T.U.E.L.267/2000.

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'area interessata

PARERE FAVOREVOLE

F.to rag. Dott.ssa Piera Albertini

di regolarità contabile, da parte del responsabile dell'area finanziaria

PARERE FAVOREVOLE

F.to rag. Dott.ssa Piera Albertini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E CONTABILE

Dott.ssa Piera Albertini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione riportata nel verbale di deliberazione n. 6;

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO"

Visto il D.lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.12

Favorevoli n.9

Contrari n.3 (Mariani, Nespeca, D'Angelo A.)

Astenuti n.0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO" parte integrante e sostanziale della presente.

Infine, vista l'urgenza di procedere, con separata votazione palese resa nelle forme di legge, che ha dato il seguente risultato:

Presenti n.12

Favorevoli n.9

Contrari n.3 (Mariani, Nespeca, D'Angelo A.)

Astenuti n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni

in ordine alla proposta **n.ro 106 del 20/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile **D.ssa ALBERTINI PIERA** in data **20/03/2019**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 106 del 20/03/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile **D.ssa ALBERTINI PIERA** in data **20/03/2019**.

Il Sindaco

**Dott. LUCCIARINI DE VINCENZI
VALERIO**

Il Segretario Generale

GRELLI PIERLUIGI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.235

Il 18/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 8 del 28/03/2019 con oggetto:
**APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)
ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D.ssa NESPECA ORNELLA** il 18/04/2019.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Offida, li _____

Il Segretario Comunale
GRELLI PIERLUIGI